

L'IMMIGRAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

COME FUNZIONA IN SPAGNA

Proseguiamo la rassegna dedicata alle procedure utili ai fini del rilascio dei visti di soggiorno per motivi di lavoro. Il Paese oggetto di indagine su questo numero del notiziario è la Spagna, della cui normativa in materia di immigrazione diamo, di seguito, brevi cenni.

Ai sensi del regolamento di attuazione della Legge organica 4/2000, gli stranieri che si propongano di entrare in Spagna devono essere provvisti del corrispondente visto, validamente rilasciato ed in vigore, allegato al passaporto o ai documenti di viaggio.

Lo straniero che abbia più di 16 anni, autorizzato a risiedere sul territorio spagnolo per un periodo superiore a 90 giorni ed inferiore a 5 anni, al fine di esercitare un'attività professionale o di lavoro per conto proprio o per conto altrui, vede disciplinata la propria situazione dalle norme previste in materia di "residenza temporanea e lavoro". L'autorizzazione iniziale di residenza temporanea per motivi di lavoro alle dipendenze altrui abilita lo straniero che abbia ottenuto il visto ad iniziare un rapporto di lavoro dipendente. Successivamente, lo straniero dovrà richiedere, entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione, la **carta di identità di straniero**. L'autorizzazione viene rilasciata subordinatamente alla sussistenza di determinati requisiti legati soprattutto alla sicurezza nazionale ed alla necessità di verificare che lo straniero abbia prospettive occupazionali reali e legali. A tal fine, il datore di lavoro che intenda assumere un cittadino straniero dovrà presentare personalmente la richiesta di **autorizzazione di residenza e lavoro dipendente** presso gli uffici del registro della Provincia dove si svolgerà l'attività lavorativa. Ricevuta la domanda, l'autorità competente procederà all'istruzione del procedimento ed all'inoltro immediato all'Agenzia Statale dell'Amministrazione Tributaria, alla Tesoreria Generale della Sicurezza Sociale, alla Direzione Generale di Polizia ed al Registro Centrale dei condannati e ribelli. Tali comunicazioni devono essere fatte in un lasso di tempo non superiore a 10 giorni.

Entro un mese dalla notifica al datore di lavoro di accoglimento della domanda, il lavoratore dovrà richiedere personal-

mente il visto alla missione diplomatica o all'ufficio consolare di competenza. La richiesta di visto dovrà essere corredata dei necessari documenti identificativi e dei titoli di viaggio.

Lo straniero che risieda continuativamente nel territorio spagnolo per almeno 5 anni può richiedere l'**autorizzazione di residenza permanente**. Acquistare la residenza permanente significa essere automaticamente autorizzati a risiedere in Spagna a tempo indeterminato e lavorare alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli.

IN CASO DI INADEMPIENZA I CONTRIBUTI INPS VENGONO ISCRITTI A RUOLO

Ricordiamo che i contributi dei lavoratori domestici potranno essere iscritti a ruolo in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro (vedi Assindatcolf Notizie nn. 10 e 18/2004).

L'Istituto di previdenza, qualora gli oneri assicurativi dovuti siano corrisposti in modo inesatto o in ritardo, invia al datore di lavoro una comunicazione che interrompe la prescrizione. Se il datore di lavoro non contesta o non adempie all'intimazione notificata, l'importo viene iscritto a ruolo.

ANCHE PER QUEST'ANNO VALIDA LA DEDUZIONE PER L'ASSISTENZA ALLA PERSONA

Ricordiamo ai datori di lavoro domestico che per l'anno corrente, così come previsto dalla finanziaria dell'anno 2005, potranno usufruire della deduzione per oneri di famiglia relativa alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti di tipo patologico. La deduzione è prevista per un importo teorico massimo di 1.820 euro che si applica mediante apposito meccanismo di calcolo diretto ad individuare quanta parte della deduzione spetta ad ogni contribuente. Per coloro che dovessero usufruire di tale deduzione per i redditi 2005, evidenziamo che:

- sono considerate spese deducibili anche quelle sostenute non nel proprio personale interesse ma nell'interesse del coniuge, dei figli e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi, anche naturali, dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, anche naturali, degli adottanti, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera, dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali.
- non è necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere.

Formula

$(78.000 + \text{deduz. per badante} + \text{deduz. per oneri di famiglia} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}) / 78.000 = R.$

Deduzione spettante

Se R è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero.

Se R è pari o minore a zero, la deduzione non compete.

Se R è compreso tra zero e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto.

L'Assindatcolf è a disposizione per fornire le informazioni necessarie tramite le sedi locali o telefonando al numero verde 800.162.261.

27 MARZO

S. FRANCESCO FAÀ DI BRUNO PATRONO DELLE COLF

Fra i Santi che si festeggiano il 27 marzo vi è San Francesco Faà di Bruno, patrono delle colf.

Questo Santo nacque ad Alessandria da famiglia nobile, si distinse come ufficiale dell'esercito e fondò una "città delle donne", denominata "Opera di Santa Zita", con finalità di aiutare le collaboratrici domestiche a trovare occupazione.